



g
decalato

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 1

L'Art. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1

(Oggetto)

1. E' istituita un'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale, come articolazione dell'Assessorato alla Sanità.



3

deceduto

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 2

L'Art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Finalità)

1. L'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale è un organismo tecnico - operativo e strumentale dell'Assessorato alla Sanità a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria ed opera nei settori di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico e scientifico.
2. L'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze ed aspettative delle domande di salute e del benessere sociale, anche definendo ed implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.
3. L'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche ed organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli socio - sanitari esistenti sia in ambito nazionale sia internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.
4. L'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale svolge ,altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali indispensabili, sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale. Favorisce ed accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio - sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell'impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile. Promuove l'integrazione tra i diritti di cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della formazione sanità.



5

espresso

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 3

Il comma 2 è soppresso.

[Handwritten signatures]

Sub espressioni all' espressiono u. b

espresso

forbire l' arborazione

Regardu su la salute
e il sociale con

ARRESS





5
deciso

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 4

L'Art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

(Il Dirigente)

1. L'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale è diretta da un Dirigente in servizio individuato dall'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute.
2. Al Dirigente sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.
3. Il Dirigente assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni dell' Assessorato alle Politiche della Salute.



67
decalco

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 5

L'Art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5

(Organizzazione e Funzionamento)

1. L'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale risponde ad esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Giunta all'atto di nomina del Dirigente emana un provvedimento di indirizzo con cui esprime l'indirizzo strategico con contestuale assegnazione degli obiettivi con scadenza triennale.



58

estrato

GRUPPO "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA"
Via Capruzzi n°212 – BARI

Proposta emendativa n. 2

All'art. 5 della Proposta di Legge n. 274 del 30 novembre 2016, recante "Legge istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.)", il comma 1 è così riformulato:

*"1) La Regione provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia, attingendo obbligatoriamente ad apposito elenco degli idonei, costituito previo avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da emanarsi entro trenta giorni dalla vacanza dell'ufficio, e selezione effettuata, per titoli e colloquio, secondo modalità e criteri individuati dalla **Giunta Regionale**, da parte di una commissione nominata da quest'ultima e costituita da tre esperti indicati da istituzioni scientifiche di chiara fama a livello nazionale, di cui almeno una non pugliese, che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse".*

NB: Il presente emendamento non comporta variazione di spesa

Il Consigliere proponente

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Bosman'.



9
deceduto

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 6

L'Art. 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6

(Risorse Umane)

1. Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali l'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale si avvale di personale reclutato, anche mediante comando e distacco, secondo l'ordinaria normativa vigente applicabile alle aziende sanitarie ed ospedaliere.

DDL n. 274 DEL 30.11.2016 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS) "

8
10
c. 10

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

Dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"5. Ciascun sindaco può procedere ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte dall'Agenzia. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente".

Marco Galante



Mario Conca

Il presente emendamento, in ossequio all'ultimo comma della relazione [clausola di invarianza] non comporta variazioni in aumento o diminuzione a carico del bilancio regionale.



2
11
dioculub

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 7

L'Art. 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7

(Risorse finanziarie)

- 1 La Giunta regionale provvede all'assegnazione delle risorse strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione delle finalità e dei compiti attribuiti all'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale, anche al fine di finanziare le funzioni in ambito sociale.



GRUPPO "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA"
Via Capruzzi n°212 – BARI

3
19
alvato

Proposta emendativa n. 3

All'art. 7, comma 3, della Proposta di Legge n. 274 del 30 novembre 2016, recante "*Legge istitutiva dell' Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.)*", sono abrogate le parole "*un provvedimento di indirizzo*" e sostituite con la parola "**Regolamento**":

NB: Il presente emendamento non comporta variazione di spesa

Il Consigliere proponente

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Benn'.



13

altrò

GRUPPO "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA"
Via Capruzzi n°212 – BARI

Proposta emendativa n. 4

All'art. 7, comma 6, della Proposta di Legge n. 274 del 30 novembre 2016, recante "*Legge istitutiva dell' Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.)*", **il secondo periodo è soppresso.**

NB: Il presente emendamento non comporta variazione di spesa

Il Consigliere proponente

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'B. ...'.



*14
decade*

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 8

L'Art. 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Controlli e Vigilanza)

1. Le verifiche della regolarità degli atti è affidata al Dirigente, nell'ambito del Settore di propria pertinenza.
2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza, dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale in relazione alle materie di propria competenza.



15
dicembre

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 9

L'Art. 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9

(Successioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale sanitaria (di seguito A.Re.S.), di cui alla legge regionale Puglia 13 agosto 2001, n. 24, è soppressa.
2. In pari data, è costituita l'Articolazione Regionale per la Salute ed il Sociale, quale articolazione dell'Assessorato alla Sanità.



16
deciso

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 10

L'Art. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10
(Norme transitorie)

1. E' abrogata la legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 così come successivamente modificata ed integrata Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili con la presente legge.

DDL n. 274 DEL 30.11.2016 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS) "

15
17

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Dopo il comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"6. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sui risultati dell'attività svolta dall'Agenzia".

rispetto

Marco Galante



Mario Conca

Il presente emendamento, in ossequio all'ultimo comma della relazione [clausola di invarianza] non comporta variazioni in aumento o diminuzione a carico del bilancio regionale.



Art. 18
Clausola

DDL N. 274 DEL 30 /11/2016

Emendamento all'Art. 11

L'Art. 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge regionale derivano minori oneri per la finanza pubblica e per l'economia di spesa nella remunerazione del management.



GRUPPO "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA"
Via Capruzzi n°212 – BARI

8
19
Seferato

Proposta emendativa n. 5

All'art. 13 della Proposta di Legge n. 274 del 30 novembre 2016, il comma 1 è così riformulato:

"1. Al fine di garantire il buon andamento della fase di primo impianto dell'A.Re.S.S., così da assicurare senza soluzione di continuità il perseguimento di funzioni e compiti alla stessa attribuiti nell'interesse della collettività, alla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario Straordinario in carica dell'A.re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile una sola volta dalla Giunta regionale con provvedimento adeguatamente motivato, fatta salva, dopo tale periodo, l'integrale applicazione della disciplina prevista dall'art. 5 della presente legge".

NB: Il presente emendamento non comporta variazione di spesa

Il Consigliere proponente